



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

COPIA

DECRETO N. 3 DEL 11-03-2016

REGISTRO PARZIALE N.3

**Ufficio: AFFARI GENERALI (UFFICIO CONVENZIONI-INCARICHI
LEGALI-ASSICURATIVI-SPESE RAPPRESENTANZA)**

Unità organizzativa: SINDACO

**Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMA 612 LEGGE N.
190/2014).**

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 30 marzo 2015 avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, co. 612 legge n. 190/2014)";

RICHIAMATA, pertanto, la Legge 190/2014 e precisamente:

- Comma 611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

- Comma 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al

comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

- Comma 613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

- Comma 614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015].

PREMESSO, inoltre, che:

il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

nel piano operativo è contenuta una specifica relazione tecnica;

il piano sarà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

CONSIDERATO che le partecipazioni societarie dirette del Comune di Rivoli Veronese sono costituite da:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Azienda Gardesana Servizi s.p.a.	Via 11 Settembre, n. 24, Peschiera del Garda	Società per azioni	5%
----------------------------------	--	--------------------	----

DATO ATTO che il Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015 prevede per le ragioni in esso contenute il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rivoli Veronese, che per quelle dirette, così riassuntivamente si richiama:

- *L'Azienda Gardesana Servizi s.p.a. è l'unica società partecipata a rilevanza economica indispensabile al perseguimento del servizio idrico integrato;*

- *L'Azienda Gardesana Servizi s.p.a. alla data del 31.12.2014 ha in organico 63 unità, il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente e, quindi, non rientra in questa fattispecie;*
- *Non esistono altre partecipazioni in società che operano nel settore idrico integrato;*
- *Ad oggi non sono previste ipotesi di aggregazioni con altre società di servizi pubblici locali a rilevanza economica, anche in relazione alle limitazioni previste per gli affidamenti in house providing;*
- *L'efficienza dell'Azienda Gardesana Servizi s.p.a. è riscontrabile dai risultati dei bilanci e dal contenimento degli incrementi tariffari approvati da AEEGSI pari, per l'anno 2015 al 3,1% con una riduzione del 50% del livello massimo consentito dal Metodo Tariffario Idrico (MTI). L'Assemblea dei soci a partire dal 1 gennaio 2015 ha provveduto a ridurre il costo dei compensi del Consiglio di Amministrazione in misura del 20% rispetto a quanto sostenuto nel 2014 ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legge n. 16/2014”.*

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm. e ii;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

DECRETA

- 1) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 1, commi 612, della Legge 190 /2014, la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, la quale è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, formale e sostanziale (all. sub A);
- 2) **DI TRASMETTERE** il suddetto piano, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 3) **DI DISPORRE** la pubblicazione del suddetto Piano sul sito istituzionale dell'ente;
- 4) **DI DARE ATTO** che il Piano in oggetto sarà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.

Rivoli Veronese, li 11-03-2016

IL SINDACO
F.to Dott. Luchesa Armando

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 295

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 11-03-2016 al 26-03-2016.

Lì 11-03-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Girardi Raffaele

Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015

(articolo 1, commi 611 e seguenti della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014)

PREMESSA

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Quindi, il comma 611 della legge 190/2014 ha disposto che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali dovevano avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 ha indicato i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”, in particolare:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Pertanto, con il suddetto comma 611 il legislatore richiede di valutare l’eliminazione (anche attraverso la messa in liquidazione o cessione) di società e di partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la soppressione (anche qui termine improprio) di società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (senza alcuna valutazione della natura – ad esempio di holding – delle società stesse, creando non pochi problemi operativi), nonché di valutare tutte quelle azioni utili per accorpate le attività di più società, l’aggregazione di società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica e, per quelle che comunque sopravviveranno a tale piano di razionalizzazione, la concreta riduzione dei costi di funzionamento, anche attraverso la diminuzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo.

Il comma 612 della legge 190/2014 ha previsto che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 30.3.2015 questo Ente ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società.

Il suddetto Piano è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 15.05.2016 (comunicazione prot. n. 0004142).

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (amministrazione trasparente, enti controllati, società partecipate).

Il suddetto comma 612 prevedeva, altresì, che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera di una "relazione" nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano. Anche la sopracitata "relazione" deve essere proposta e sottoscritta dal Sindaco nonché essere oggetto di approvazione da parte dell'organo assembleare, in modo tale che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.

Alla pari del Piano di razionalizzazione delle società anche la "relazione" sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. n. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Al momento della stesura del Piano di razionalizzazione 2015 il Comune di Rivoli Veronese partecipava al capitale delle seguenti società:

- AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.a. con una quota pari al 5%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte state oggetto del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAGIONE SOCIALE	LOCALIZZAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA
Azienda Gardesana Servizi s.p.a.	Via 11 Settembre, n. 24 Peschiera del Garda	Società per azioni	5%

ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza, si precisa che il comune di Rivoli Veronese oltre a far parte dell'Unione Montana del Garda – Baldo, partecipa ai seguenti Consorzi:

- ATO VERONESE – Consiglio di Bacino con una quota dello 0,0024%;
- CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI con una quota dello 0,39%;
- CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO con una quota del 2,174%.

L'adesione all'Unione Montana e la partecipazione al Consorzio essendo "*forma associativa*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

RELAZIONE CONCLUSIVA

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

L'Azienda Gardesana Servizi Srl è una società per azioni a capitale interamente pubblico a cui hanno aderito i Comuni dell'Area Garda Baldo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" e precisamente:

Comune di Affi (solo fognatura e depurazione)

Comune di Bardolino

Comune di Brentino Belluno

Comune di Caprino Veronese

Comune di Castelnuovo del Garda

Comune di Dolcè

Comune di Ferrara di Monte Baldo

Comune di Garda

Comune di Lazise

Comune di Malcesine

Comune di Pastrengo

Comune di Peschiera del Garda

Comune di Rivoli Veronese

Comune di San Zeno di Montagna

Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella

Comune di Torri del Benaco (solo depurazione)

Comune di Valeggio sul Mincio

Il Comune di Rivoli Veronese detiene una quota pari al 5%.

Come si legge nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015, l'Azienda Gardesana Servizi è affidataria del servizio idrico nell'area del Garda, il cui territorio corrisponde a quanto rappresentato nella compagine sociale.

L'affidamento è avvenuto secondo quanto previsto dall'allora vigente art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero a "società di capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano", realizzando, così, la fattispecie del c.d. in house providing.

La durata dell'affidamento è pari a 25 anni il quali decorrono dalla sottoscrizione della convenzione (avvenuta il 15 febbraio 2006) con l'allora Autorità d'ambito territoriale ottimale veronese (ora Consiglio di Bacino a seguito della Legge Regionale del Veneto n. 12/2012). L'attuale affidamento scade, dunque, nel 2031.

Dal suddetto Piano si rileva come i requisiti previsti dalla normativa comunitaria per la tipologia di affidamento è stata accertata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con propria delibera n. 2 del 6 aprile 2009.

Inoltre, si osserva come il settore del servizio idrico integrato all'interno del quale l'Azienda Gardesana Servizi opera, è sottoposto all'attività di regolamentazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI), ai sensi della L. n. 214/2011. Tra gli ambiti dell'attività di regolamentazione dell'AEEGSI vi è ovviamente quello tariffario, fonte pressoché unica di ricavo per la società. Il Metodo tariffario idrico (MTI), introdotto dal dicembre 2013, si basa sul criterio del full cost recovery, secondo il quale la tariffa approvata al gestore deve essere tale da garantire la copertura dei costi sostenuti, sia di quelli di esercizio sia di quelli legati alla realizzazione degli investimenti.

Infine nel Piano si conclude per il mantenimento della partecipazione societaria per le seguenti motivazioni:

- *“L'Azienda Gardesana Servizi s.p.a. è l'unica società partecipata a rilevanza economica indispensabile al perseguimento del servizio idrico integrato;*
- *L'Azienda Gardesana Servizi s.p.a. alla data del 31.12.2014 ha in organico 63 unità, il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente e, quindi, non rientra in questa fattispecie;*
- *Non esistono altre partecipazioni in società che operano nel settore idrico integrato;*
- *Ad oggi non sono previste ipotesi di aggregazioni con altre società di servizi pubblici locali a rilevanza economica, anche in relazione alle limitazioni previste per gli affidamenti in house providing;*
- *L'efficienza dell'Azienda Gardesana Servizi s.p.a. è riscontrabile dai risultati dei bilanci e dal contenimento degli incrementi tariffari approvati da AEEGSI pari, per l'anno 2015 al 3,1% con una riduzione del 50% del livello massimo consentito dal Metodo Tariffario Idrico (MTI). L'Assemblea dei soci a partire dal 1 gennaio 2015 ha provveduto a ridurre il costo dei compensi del Consiglio di Amministrazione in misura del 20% rispetto a quanto sostenuto nel 2014 ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legge n. 16/2014”.*

Pertanto, come già precisato nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015, l'Amministrazione Comunale intende conservare la partecipazione, seppur minoritaria, nella suddetta società.